



Berna,

Avamprogetto del 30 settembre 2009

Modifiche dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, onde adeguarla alle decisioni della 4^a Conferenza delle Parti contraenti della Convenzione POP di Stoccolma

Rapporto esplicativo

1 Situazione di partenza

Il 10 dicembre 2008 il DATEC ha avviato l'indagine conoscitiva concernente una modifica dell'ORRPChim che prevede, fra l'altro, restrizioni e divieti per l'immissione sul mercato dei perfluoroottano-sulfonati (PFOS). La seconda consultazione degli Uffici su questa modifica potrà avvenire presumibilmente a novembre.

L'8 maggio, nell'ambito della quarta conferenza delle Parti (Conference of the Parties - COP4) della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP; RS 0.814.03) è stato deciso di includere nella Convenzione nove nuove sostanze. Quanto deciso dalla POP COP 4 sulla produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego delle nove nuove sostanze corrisponde in larga misura alle norme vigenti dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81), ma nel caso di tre sostanze vanno anche oltre tali norme.

L'emendamento della Convenzione POP entra in vigore un anno dopo che il depositario della Convenzione l'ha comunicato alle Parti contraenti. Detta comunicazione è avvenuta il 26 agosto 2009. Ogni Parte che non desidera accettare l'emendamento lo può notificare per iscritto al depositario entro un anno. La Parte in questione può ritirare in qualsiasi momento tale notifica (art. 22 cpv. 3 e 4).

Come conseguenza della COP4, l'ORRPChim deve essere adeguata al diritto internazionale. Se il Consiglio federale non può accettare e non decide l'adeguamento dell'ORRPChim al diritto internazionale, la Svizzera deve notificare come sopra descritto che non accetta le decisioni della COP4 o di parti di tali deliberazioni. Questa procedura è conforme al procedimento descritto nel messaggio concernente la Convenzione POP.

2 Le modifiche – in sintesi

Le misure decise dalla POP COP4 sulle nove nuove sostanze vanno oltre le disposizioni dell'ORRPChim per quanto concerne i punti seguenti: attualmente l'ORRPChim non contiene nessuna norma concernente il pentaclorobenzene e i perfluoroottano-sulfonati (PFOS). Nel caso del pentabromodifenil etero e dell'octabromodifenil etero (agenti ignifuganti), l'immissione sul mercato e l'impiego sono già proibiti dalle disposizioni giuridiche svizzere, manca però il divieto di produzione previsto dal diritto internazionale. Per quanto concerne i PFOS, nel quadro di una revisione in corso dell'ORRPChim era già stata avviata l'indagine conoscitiva su un progetto di regolamentazione. In seguito alle deliberazioni della POP COP4 il progetto necessita però di un adeguamento.

3 Le normative in dettaglio

3.1 Aggiunta nell'Allegato 1.1 di disposizioni concernenti il pentaclorobenzene

La COP4 ha deciso di inserire nell'allegato A della Convenzione POP il pentaclorobenzene, senza prevedere deroghe specifiche. Come conseguenza vengono proibiti alle Parti la produzione e l'impiego, come pure l'importazione e l'esportazione di questa sostanza. I divieti non concernono l'impiego della sostanza a scopi di ricerca o come sostanza di riferimento su scala di laboratorio.

L'allegato 1.1 dell'ORRPChim riporta, al numero 3, un elenco di composti organici alogenati. Conformemente al numero 1.1 lettera a, sono proibiti la produzione, l'immissione sul mercato (compresa l'importazione a scopi professionali o commerciali), l'importazione a scopi privati e l'impiego di tali composti. Da questo risulta, di fatto, anche un divieto di esportazione. Per attuare i divieti internazionali concernenti il pentaclorobenzene bisogna completare l'elenco dei benzeni alogenati vietati alla lettera c del numero 3, aggiungendo dopo l'1,2,4-triclorobenzene e prima dell'esaclorobenzene anche il pentaclorobenzene.

3.2 Aggiunta nell'allegato 1.9 di un divieto di produzione del pentabromodifeniletere e dell'octabromodifeniletere

La COP4 ha deciso di inserire nell'allegato A della Convenzione POP il pentabromodifeniletere commerciale e l'octabromodifeniletere senza prevedere deroghe specifiche. Come conseguenza vengono proibiti alle Parti la produzione e l'impiego, come pure l'importazione e l'esportazione di questa sostanza. I divieti non concernono l'impiego delle sostanze a scopi di ricerca o come sostanza di riferimento su scala di laboratorio.

Al numero 2.2.2 l'allegato 1.9 dell'ORRPChim contiene già divieti concernenti queste sostanze, in gran parte conformi alle nuove norme internazionali. Il vigente capoverso 1 di questo numero va solo integrato con un divieto di produzione delle sostanze in questione.

Inoltre si possono stralciare alcune disposizioni transitorie del numero 3 che ormai sono irrilevanti.

3.3 Nuove norme per i perfluoro-ottano-sulfonati (allegato 1.16)

Il 10 dicembre 2008 il DATEC ha avviato l'indagine conoscitiva concernente una modifica dell'ORRPChim che, per adeguarsi al diritto dell'UE, prevede, fra l'altro, restrizioni e divieti per l'immissione sul mercato dei perfluoro-ottano-sulfonati (PFOS). Dall'indagine conoscitiva è risultato che, oltre alle deroghe già previste, si rendono necessarie deroghe anche per l'impiego dei PFOS nei prodotti medicinali. Inoltre, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono stati richiesti periodi di transizione più lunghi per il divieto di impiego nelle schiume antincendio.

La COP4 ha deciso di inserire i PFOS nell'allegato B della Convenzione B. Come conseguenza, alle Parti sono fondamentalmente interdetti la produzione e l'impiego, come pure l'importazione e l'esportazione di questa sostanza. La decisione prevede però sia le cosiddette "deroghe specifiche" che le deroghe più ampie nel senso di "scopi accettabili". Possono ricorrere ai due tipi di deroga soltanto le Parti che in precedenza hanno notificato un'intenzione in tal senso. Le deroghe specifiche sono limitate nel tempo e possono essere prorogate soltanto mediante una decisione delle Parti. Invece gli scopi accettabili non sono soggetti a limiti di tempo. Peraltro la conferenza delle Parti deve essere informata periodicamente sugli sforzi intrapresi per rinunciare all'impiego della sostanza in questione e se sussiste ancora la necessità di ricorrere allo scopo accettabile. Sia per prorogare le deroghe specifiche sia per i rapporti sull'impiego per scopi accettabili bisogna fornire al Segretariato informazioni sul consumo della sostanza per l'impiego in questione, sulle condizioni di impiego e sulla possibilità di sostituire la sostanza in base allo stato attuale della tecnica. Nell'ambito dell'obbligo di rapporto secondo l'articolo 15 devono essere forniti al Segretariato

della Convenzione informazioni sulle quantità di PFOS prodotte, importate ed esportate. Dette informazioni devono essere comunicate ai Paesi che esportano o importano PFOS.

L'allegato 1.16 del presente progetto tiene conto sia del risultato dell'indagine conoscitiva del 10 dicembre 2008 sia dei risultati delle decisioni della COP4. Come conseguenza della COP4, nel progetto sono confluiti un divieto di produzione per i PFOS (n. 2) e l'obbligo, per coloro che utilizzano i PFOS in virtù delle disposizioni di deroga, di fornire all'UFAM le informazioni necessarie per poter chiedere, documentare e motivare le deroghe in Svizzera e di dare seguito agli impegni legati all'obbligo di rapporto (n. 4).

4. Conseguenze

4.1 Economia

I divieti di produzione imposti dalla COP4 per il pentaclorobenzene e i due agenti ignifuganti bromurati (pentabromodifeniletere e octabromodifeniletere) non hanno conseguenze economiche. Queste sostanze non sono prodotte in Svizzera. Gli accertamenti preliminari nel quadro della COP4 hanno evidenziato che il pentaclorobenzene non viene prodotto o non viene più prodotto in nessuna parte del mondo. Anche prima che cessasse la sua produzione, questa sostanza aveva solo un'importanza economica secondaria, come prodotto intermedio per la produzione del quintozene (pentacloronitrobenzene), che a sua volta è stato proibito da tempo in tutta Europa. Nell'UE la produzione di pentabromodifeniletere e octabromodifeniletere è cessata nel 1997 ovvero nel 1998. Queste sostanze non vengono prodotte o non vengono più prodotte nemmeno negli USA, in Giappone e in Canada.

Le modifiche delle norme sui PFOS decise dalla COP4 non comportano oneri supplementari per l'economia. In Svizzera non vengono prodotti PFOS. Quindi le conseguenze economiche illustrate nelle spiegazioni del 10 dicembre e derivanti dall'adeguamento della legislazione svizzera a quella dell'UE sono ancora valide. Ora vengono addirittura leggermente attenuate, in quanto il progetto aggiornato prevede per l'entrata in vigore del divieto degli agenti schiumogeni negli allegati un periodo di transizione fino al 30 novembre 2017 e non solo fino al 30 novembre 2013.

4.2 Confederazione e Cantoni

Le modifiche dell'ORRPChim introdotte dalla COP4 non comportano nessuna conseguenza per Confederazione e Cantoni.

Le conseguenze illustrate nelle spiegazioni relative all'indagine conoscitiva del 10 dicembre per l'Esercito e Alcosuisse, derivanti dall'adeguamento della legislazione svizzera a quella dell'UE, sono quindi sempre valide, tenendo peraltro conto che, a motivo dei periodi di transizione più lunghi, i costi diminuiscono.

5 Rapporto con il diritto europeo e il principio Cassis de Dijon

L'UE e i suoi Stati membri sono Parti della Convenzione POP. Hanno approvato le decisioni della COP4 e provvederanno ad adeguare la propria legislazione nella misura del necessario. Di conseguenza, la questione relativa all'applicabilità del principio "Cassis de Dijon" non si pone.

